

VOTO A DOMICILIO (Art. 1 L. 27 gennaio 2006 n° 22, come modificata dall'art. 1 comma 1 della legge 7 maggio 2009 n° 46)

Hanno diritto a votare presso il proprio domicilio le persone affette da gravi malattie che non possono allontanarsi dalla propria abitazione perché dipendono in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali o le persone con gravissime infermità, che non possono allontanarsi da casa nemmeno usufruendo dei servizi di trasporto gratuiti organizzati dal Comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare va presentata tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione (termine ordinatorio), al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, indicando l'indirizzo completo ed il numero di telefono.

Alla domanda vanno allegati la fotocopia del documento di identità, la fotocopia della tessera elettorale ed un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dalla abitazione in cui dimora. Tale certificazione potrà inoltre attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il voto viene raccolto, durante le ore della votazione, dal Presidente del seggio elettorale, con l'assistenza di uno degli scrutatori e del segretario del seggio.